



## COMUNE DI CHIANNI

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Chianni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.03.2018 e le relative tariffe sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2018.

L'imposta viene applicata dal 01 Aprile al 31 Ottobre.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

### **CHI PAGA L'IMPOSTA**

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, inclusi gli immobili utilizzati per le locazioni brevi ad uso turistico, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.

TIPOLOGIA STRUTTURA	CLASSIFICAZIONE STRUTTURA	IMPORTO TARIFFA (Euro)
Qualsiasi	Qualsiasi	<b>1,00</b>

L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva

### **ESENZIONI**

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Chianni;
- b) i minori fino al compimento dei 12 anni di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
- d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Chianni e dei Comuni confinanti;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Chianni;
- h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
- l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata;
- m) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;
- o) per l'anno 2018, le persone che abbiano prenotato il soggiorno in data antecedente all'1 aprile 2018, a condizione che la prenotazione sia stata effettuata con strumenti telematici che garantiscono la certezza della data di prenotazione.